

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

A) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza della ditta Fratelli Mainetti di Mainetti Giuseppe e C. S.n.c. relativa al progetto di modifica del centro di stoccaggio e recupero per rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Monticelli d'Ongina (PC) in via Valmontana Alta n. 3, secondo gli esiti dell'apposita conferenza di servizi conclusasi il giorno 13 giugno 2017;

B) di ritenere quindi possibile l'attuazione del progetto di cui al precedente punto "A)" a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate al capitolo "4 CONCLUSIONI" del Rapporto Ambientale, che costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito riportate:

prescrizioni del Quadro di Riferimento Progettuale

1. la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazioni R3/R12) e messa in riserva/deposito preliminare (operazioni R13/D15) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER e quantitativi riportati in tabella:

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (tonnellate/anno)	Recupero R3 (tonnellate/anno)	Operazioni effettuabili
150101 191201 200101	rifiuti di carta cartone	130	40000	40000	R3/R12/R13 D15
150102 160119 170203 191204 200139	rifiuti di plastica	71	2500	2500	R3/R12/R13 D15
170405 191001 191202	ferro	12	100	/	R13 D15
150103 170201 191207 200138	legno	12	500	/	R13 D15
150107 170202 191205 200102	vetro	1	50	/	R13 D15
150104 150105 150106 150109 191208 200111 200307	imballaggi vari	18	1670	/	R13 D15
160214 160216 200136	apparecchietture elettriche	1	50	/	R13 D15
191002	alluminio	50	100	/	R13

191203					D15
150203	assorbenti, materiali filtranti	3	20	/	R13 D15
170407 200140	metalli	1	10	/	R13 D15
	TOT.	299 t	45000 t/a	42500 t/a	

2. la quantità massima di rifiuti di carta annualmente in ingresso al centro non potrà superare le 40.000 t.;
3. la quantità massima di rifiuti di plastica annualmente in ingresso al centro non potrà superare le 2.500 t.;
4. per l'attività di recupero R3 e trattamento R12 potranno essere utilizzate le seguenti attrezzature:
 - pressa marca OMPI S.r.l. - modello PC 2025/110.120;
 - pressa marca OMPI S.r.l. - modello PTC 2025/110.120/A;
 - trituratore marca LA MEC;
 - separatore balistico marca STADLER;
5. i rifiuti di carta e di plastica oggetto di messa in riserva R13 dovranno essere recuperati/trattati, come operazioni R3 ed R12, presso il medesimo impianto;
6. dovrà essere verificata la natura e classificazione dei rifiuti in ingresso, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;
7. i rifiuti dovranno essere gestiti secondo i flussi e le aree individuati nelle planimetrie allegate all'istanza;
8. dovranno essere sempre mantenuti attivi i presidi atti ad evitare qualsiasi dispersione, anche accidentale, di rifiuti nell'ambiente;
9. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, al fine di contenere la produzione di emissioni diffuse di origine polverulenta, che possono generarsi dall'attività di gestione dei rifiuti, in particolare durante le fasi di movimentazione e trattamento;
10. con opportuna frequenza dovranno essere effettuate operazioni di spazzamento e pulitura di tutte le aree dell'impianto in cui si svolge l'attività di gestione rifiuti;
11. dovranno essere opportunamente delimitate le varie aree di stoccaggio dei rifiuti, così da renderli immediatamente identificabili, mediante l'apposizione di idonea cartellonistica;
12. dovranno essere stoccati in idonei contenitori, debitamente contrassegnati, i rifiuti prodotti dall'attività di selezione e cernita che dovranno anche essere periodicamente (nel rispetto della tempistica prevista per il deposito temporaneo) inviati presso centri di smaltimento/recupero autorizzati;
13. le materie prime prodotte dovranno essere fisicamente separate dai rifiuti presenti nel centro e stoccate in modo da essere immediatamente identificabili;
14. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sulla plastica dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma UniPLAST-Uni 10667;

15. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di carta e cartone dovranno essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
16. il sistema e le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi e focolai dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
17. nel caso si intenda procedere alla chiusura dell'impianto dovrà essere presentato all'Autorità competente (SAC dell'Arpae di Piacenza) un apposito piano di ripristino dell'area interessata dall'impianto medesimo, tale piano dovrà essere attuato secondo le modalità che verranno indicate dall'Autorità competente;
18. ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di 90 giorni dalla data di adozione del presente atto, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
19. di quantificare in € 551.860,00 la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., come sotto specificata:
 - a. punto 5.2.1 (messa in riserva R13) importo di € 51.800,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio 299 t. x 140,00 €/t. = € 41.860,00);
 - b. punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) importo di € 510.000,00 (potenzialità massima di trattamento 42.500 t./anno x 12,00 €/t. = € 510.000,00);
20. di informare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
 - a. da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - b. da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - c. da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
21. di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata in originale a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);

22. di evidenziare che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni;
23. di precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
24. di riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
25. di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI).

prescrizioni del Quadro di Riferimento Ambientale

26. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, al fine di contenere la produzione di emissioni diffuse di origine polverulenta, che possono generarsi dall'attività di gestione dei rifiuti, in particolare durante le fasi di movimentazione e trattamento;
27. con opportuna frequenza dovranno essere effettuate operazioni di spazzamento e pulitura di tutte le aree dell'impianto in cui si svolge l'attività di gestione rifiuti;
28. dovranno essere sempre mantenuti attivi i presidi atti ad evitare qualsiasi dispersione, anche accidentale, di rifiuti nell'ambiente;
29. i mezzi utilizzati per i trasporti connessi al funzionamento del centro dovranno essere costantemente mantenuti efficienti e, per quanto possibile, la Ditta dovrà privilegiare l'utilizzo di quelli a minore impatto ambientale (Euro 5 ed Euro 6);

C) di dare atto che in merito al parere della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., la stessa Provincia non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva;

D) di dare atto che il parere del Comune di Monticelli d'Ongina ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., in merito al progetto in esame, è compreso all'interno del Rapporto sull'Impatto Ambientale, ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

E) di dare atto che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpa di Piacenza ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica - ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 - con determinazione del dirigente della Struttura medesima n. DET-AMB-2017-3669 del 13.07.2017; tale atto rappresenta l'ALLEGATO 2 al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

F) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e

successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni e gli atti di assenso che vengono rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;

G) di dare atto che, in conformità all'art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di modifica del centro di stoccaggio e recupero per rifiuti non pericolosi, proposto dalla ditta Fratelli Mainetti di Mainetti Giuseppe e C. S.n.c., deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

H) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla ditta proponente Fratelli Mainetti di Mainetti Giuseppe e C. S.n.c.;

I) di trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n.9 e s.m.i., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, al Comune di Monticelli d'Ongina, alla Arpae di Piacenza, all'Ausl di Piacenza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza ed all'ATERSIR - sede di Piacenza;

K) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

L) di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna.